

TAVOLA 2

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA 2009 (ESCLUSA LEGGE N. 102)  
(valori assoluti)

	2008	Oneri indistinti per gli anni 2008/2009	2009	2010	2011	Oneri indistinti per gli anni 2009/2011	TOTALE	%
Fondi speciali:								
Parte corrente	63.911.680		69.051.255	76.943.240	63.502.955		273.409.130	
c/ capitale				3.580.000				
<i>Totale fondi speciali</i>	<i>63.911.680</i>		<i>69.051.255</i>	<i>80.523.240</i>	<i>63.502.955</i>		<i>276.989.130</i>	<i>1,67</i>
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>			<i>2.334.095.386</i>	<i>69.304.777</i>	<i>68.885.800</i>		<i>2.472.285.963</i>	<i>14,87</i>
<i>Utilizzo di disponibilità di fondi a)</i>	<i>100.660.000</i>	<i>5.140.000</i>	<i>3.723.455.669</i>	<i>1.219.003.632</i>	<i>1.359.671.582</i>	<i>400.000.000</i>	<i>6.807.930.883</i>	<i>40,94</i>
<i>Nuove o maggiori entrate</i>			<i>2.020.800.200</i>	<i>1.272.146.200</i>	<i>824.166.200</i>		<i>4.117.112.600</i>	<i>24,76</i>
<i>Altre forme di copertura</i>	<i>1.730.000.000</i>		<i>459.886.484</i>	<i>351.024.037</i>	<i>415.800.000</i>		<i>2.956.710.521</i>	<i>17,78</i>
<b>Totale</b>	<b>1.894.571.680</b>	<b>5.140.000</b>	<b>8.607.288.994</b>	<b>2.992.001.886</b>	<b>2.732.026.537</b>	<b>400.000.000</b>	<b>16.631.029.097</b>	<b>100,00</b>

a) Non è ricompresa la somma di 800.000.000 euro della legge n. 69 (art. 1) poiché la ripartizione nei singoli esercizi di competenza (2009/2013) non è determinata dalla legge.

TAVOLA 3

QUADRO RIASSUNTIVO DEI MEZZI DI COPERTURA LEGGE N. 102  
DI CONVERSIONE DEL DL N. 78

	<i>(valori assoluti)</i>				
	2009	2010	2011	TOTALE	%
<b>Fondi speciali.</b>					
Parte corrente					
c/ capitale					
<i>Totale fondi speciali</i>					
<i>Riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa</i>	84.110.000			84.110.000	0,90
<i>Utilizzo di disponibilità di fondi a)</i>	137.900.000	389.200.000	25.900.000	553.000.000	5,89
<i>Nuove o maggiori entrate b)</i>	1.255.600.000	1.588.900.000	1.411.900.000	4.256.400.000	45,37
<i>Altre forme di copertura</i>	157.300.000	1.821.100.000	2.510.100.000	4.488.500.000	47,84
<b>Totale c)</b>	<b>1.634.910.000</b>	<b>3.799.200.000</b>	<b>3.947.900.000</b>	<b>9.382.010.000</b>	100,00

a) Non è stato indicato fra gli oneri esposti qui di seguito l'importo di euro 1.300.000.000 di cui all'art. 4, comma 4 *quater*, importo che dovrà essere ripartito dal CIPE in quote annuali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.

b) Gli importi di euro 2.400.000 per il 2009, euro 3.400.000 per il 2010 e euro 3.900.000 per il 2011 previsti dall'art. 16 comma 2 si riferiscono anche all'utilizzo delle minori spese

c) Oltre agli oneri sopra indicati, la legge prevede oneri pari a 21,1 milioni per il 2012 e ulteriori oneri pari a 1.403,9 milioni successivi all'esercizio 2011 previsti nell'art. 16, commi 1 lett. a) e 2.

## TAVOLA 4

## ELENCO DEI DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI NEL 2009

N.	DECRETO LEGISLATIVO	DATA	G.U. n.	DATA	ATTUATIVO DI:
1	214	22/12/2008	11	15/01/2009	Legge n. 31/2008
2	21	06/02/2009	66	20/03/2009	Reg. CE n. 648/2004
3	22	24/02/2009	66 S.O.	20/03/2009	Dir. Com. 2006/87/CE
4	23	20/02/2009	68	23/03/2009	Dir. Com. 2006/117/Euratom
5	24	24/02/2009	69	24/03/2009	Reg. CE n. 1107/2006
6	30	16/03/2009	79	04/04/2009	Dir. Com. 2006/118/CE
7	54	11/05/2009	122	28/05/2009	Dir. Com. 2005/60
8	64	14/05/2009	138	17/06/2009	Reg. n. 423/2007
9	66	18/05/2009	139	18/06/2009	Dir. Com. 2006/93
10	101	17/07/2009	178	03/08/2009	Dir. Com. 2004/39
11	106	03/08/2009	180 S.O.	05/08/2009	Legge n. 123/2007
12	118	28/07/2009	189	17/08/2009	Dir. Com. 2004/36 e 2008/49
13	133	14/09/2009	222	24/09/2009	Reg. CE 1907/2006
14	142	14/09/2009	239	14/10/2009	Reg. CE 183/2005
15	146	25/09/2009	246	22/10/2009	Dir. Com. 2004/25
16	147	13/10/2009	254	31/10/2009	Dir. Com. 2007/63
17	148	29/10/2009	254	31/10/2009	Dir. Com. 2008/97
18	149	29/10/2009	254	31/10/2009	Dir. Com. 2008/62
19	150	27/10/2009	254	31/10/2009	Legge n. 15/09 Dir. Com. 2005/60 - 2006/70
20	151	25/09/2009	256	03/11/2009	
21	153	03/10/2009	257	04/11/2009	Legge n. 69/09
22	177	01/12/2009	290	14/12/2009	Legge n. 69/09
23	178	01/12/2009	290	14/12/2009	Legge n. 69/09
24	179	01/12/2009	290 S.O.	14/12/2009	Legge n. 246/05
25	198	20/12/2009	303	31/12/2009	Legge n. 15/09

## Capitolo IX

### L'organizzazione

- 1. Premessa**
- 2. Linee evolutive del sistema amministrativo**
- 3. La semplificazione normativa ed amministrativa**
- 4. Il riordino degli enti pubblici**
- 5. Le misure per la digitalizzazione**
- 6. La riorganizzazione dei Ministeri**
- 7. Riforma del bilancio per missioni e programmi ed assetti organizzativi**
- 8. Strumenti di programmazione e controllo interno**
- 9. Osservazioni conclusive**

#### **1. Premessa**

L'esercizio trascorso registra significativi interventi legislativi che hanno concorso a modificare sensibilmente i profili organizzativi sia dei ministeri che della generalità delle amministrazioni pubbliche.

L'intento del Legislatore appare, infatti, indirizzato ad un approccio tendenzialmente unitario dei principi e delle regole, che, se più immediatamente concepiti per le amministrazioni centrali, si qualificano dichiaratamente per una più ampia portata. Tali aspetti emergono nella legge 4 marzo 2009, n. 15, finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni, e nei decreti legislativi che ne hanno attuato le deleghe (d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e d.lgs. 20 dicembre 2009 n. 198), con la esplicita riconduzione di talune regole alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, insieme alla identificazione di "principi generali dell'ordinamento" ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali. Anche la legge n. 69 del 2009 recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", integrando la legge 7

agosto 1990 n. 241, si colloca in tale più generale prospettiva, che travalica la sola dimensione statale.

Va evidenziato che queste innovazioni, più direttamente mirate al ridisegno delle procedure, si intersecano strettamente con la legge n. 196 di riforma della contabilità e della finanza pubblica, approvata il 31 dicembre 2009, che segna il rilievo crescente dei profili organizzativi nei raccordi con quelli di bilancio. La stessa classificazione funzionale delle spese per missioni e programmi - già introdotta a partire dal 2008 ed ora sviluppata - richiede espressamente un diretto raccordo tra programmi e centri di responsabilità amministrativa, identificati dalla norma di contabilità in corrispondenza alle unità organizzative di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300<sup>1</sup>.

Queste tematiche, più avanti riprese, si innestano sui percorsi di razionalizzazione degli apparati pubblici, finalizzati ad obiettivi di riduzione della spesa, attraverso una necessaria riconsiderazione delle strutture e degli organici. Tale disegno, già avviato nella precedente legislatura e sensibilmente accelerato nel recente periodo, anche attraverso misure adottate in via d'urgenza, registra parziali attuazioni, peraltro non sempre chiaramente proiettate in una dimensione di strategica e complessiva rivisitazione della razionalità funzionale e dei costi organizzativi, come sotteso al disegno normativo. Il riassetto avviato (cfr. par. 4 e 6) andrà comunque a confrontarsi con la prospettiva aperta dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 sul federalismo fiscale, la cui attuazione comporta un necessario ridimensionamento degli apparati centrali, in coerenza al parallelo processo di attribuzione di funzioni e compiti al sistema delle Autonomie.

## **2. Linee evolutive del sistema amministrativo**

In questo più ampio percorso riformatore, la legge delega n. 15, finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e all'efficienza e trasparenza delle pubbliche Amministrazioni<sup>2</sup>, ha indicato, in un'ottica complessiva finalizzata a favorire il merito e la premialità, i principi e criteri in materia di contrattazione collettiva e funzionalità delle amministrazioni pubbliche; trasparenza; azione collettiva; valutazione delle strutture e del personale; dirigenza pubblica; sanzioni disciplinari e responsabilità dei dipendenti pubblici. I

<sup>1</sup> Con riguardo a tale impianto si osserva che esso risulta inciso dalla legge 13 novembre 2009 n. 172, che ha previsto la istituzione della autonoma figura del Ministero della Salute, distinto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali: cfr. *amplius*, par. 6.

<sup>2</sup> La legge interviene anche per quanto attiene alle funzioni di controllo affidate alla Corte, con disposizioni che hanno inteso potenziare il carattere concreto e "ravvicinato" delle attività del controllo sulle gestioni rispetto all'attività esaminata, precisandone i profili procedurali e gli effetti. L'art. 11, commi 2 e 3, ha infatti disciplinato le modalità finalizzate alla adozione di interventi correttivi tali da poter determinare il mancato avverarsi, o quanto meno l'interruzione, di situazioni illegittime o pregiudizievoli, eventualmente emerse in sede di controllo su gestioni in corso di svolgimento. I profili applicativi delle menzionate disposizioni hanno formato oggetto della deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 29 del 21 luglio 2009.

principi di delega indicati dalla legge hanno avuto attuazione con i decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 150 e 20 dicembre 2009 n. 198.

Di particolare rilievo è il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sia per i profili relativi alla contrattazione collettiva<sup>3</sup>, che per quelli più specificamente rivolti alla trasparenza, alla funzionalità delle amministrazioni pubbliche, alla valutazione delle strutture e del personale. Il provvedimento apporta un significativo cambiamento nell'ambito del sistema dei controlli delle Amministrazioni pubbliche, incidendo sensibilmente sull'assetto disegnato dal d.lgs. n. 286/1999, sia dal punto di vista delle procedure di valutazione del personale (dirigente e non) che da quello organizzativo.

Gli innovativi profili relativi alla *performance* richiedono un coordinamento sistematico ed operativo, tenendo conto che il nuovo decreto fa salvi gli altri sistemi di controllo interno previsti dal d.lgs. n. 286/1999 (pianificazione strategica, controllo di gestione e controllo della regolarità amministrativa e contabile). Particolarmente avvertita è l'esigenza di assicurare concrete modalità di raccordo tra i diversi strumenti di programmazione, controllo e valutazione interni (cfr. par. 8), tenendo conto che le riforme recentemente intervenute dedicano tutte particolare attenzione a tali aspetti: il legame con la programmazione finanziaria e di bilancio è infatti esplicitamente richiesto anche nel "ciclo di gestione delle *performance*" disegnato dal decreto legislativo n. 150.

Nel prevedere che ciascuna amministrazione adotti con apposito provvedimento il sistema di misurazione e valutazione delle *performance*, si introducono nuovi soggetti: la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (art. 13), con un ruolo di guida al sistema nel suo complesso, e gli "Organismi indipendenti di valutazione" (OIV) di cui all'art. 14, chiamati a sostituire gli organi di controllo interno già previsti all'art.1, comma 6 del d.lgs. n. 286/1999.

Sotto il profilo delle scansioni procedurali relative al nuovo prefigurato "ciclo della *performance*" le amministrazioni, al fine di adempiere compiutamente a quanto previsto dalla nuova normativa sono chiamate a redigere annualmente due documenti:

a) entro il 31 gennaio, un documento programmatico triennale, denominato *Piano della performance*, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della *performance* dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale

<sup>3</sup> Gli artt. 54 e 55 hanno rivisitato anche le competenze affidate alla Corte; in proposito, cfr. Sezioni Riunite in sede di controllo n. 41 del 17 dicembre 2009 e la specifica relazione resa ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Del. n. 12 del 3 maggio 2010). Cfr. anche, sull'intero schema di decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nella legge 4 marzo 2009, n. 15, tradottosi nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la audizione presso la Camera dei deputati, I Commissione – Affari Costituzionali, in data 23 giugno 2009.

dirigenziale ed i relativi indicatori. Per le amministrazioni dello Stato il piano della *performance* contiene la direttiva annuale del Ministro di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 165/2001.

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «*Relazione sulla performance*» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

Tali documenti sono immediatamente trasmessi alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e al Ministero dell'economia e delle finanze.

In questo disegno - del quale più avanti si riprendono i profili procedurali ed i raccordi con gli altri strumenti di controllo interno - appare significativa la qualificazione di numerose disposizioni attinenti al nuovo prefigurato “ciclo della *performance*” di “*norme di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione*”, costituenti “*principi generali dell'ordinamento*” ai quali si adeguano le regioni e gli enti locali, anche con riferimento agli enti del servizio sanitario nazionale, negli ambiti di rispettiva competenza<sup>4</sup>.

Con riguardo alla regola della necessità del concorso per i pubblici uffici, ed in generale per i principi di selettività e merito che ispirano l'intero percorso disegnato, appare significativo l'approccio teso a considerare i riflessi sulla organizzazione amministrativa, anche alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale<sup>5</sup>.

Altre disposizioni si richiamano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, con riguardo alle lettere l) *ordinamento civile*, ed m) *livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione: si tratta delle norme attinenti alla trasparenza; alla qualità dei servizi pubblici; alla inderogabilità e natura imperativa dei principi meritocratici e premiali; al regime di responsabilità, infrazioni e sanzioni, alle procedure conciliative ed al procedimento disciplinare.

---

<sup>4</sup> Si tratta delle disposizioni che attengono sia ai principi generali (art. 3) che a più puntuali aspetti inerenti il ciclo di gestione della *performance* (art. 4); alla qualità degli obiettivi (art. 5, comma 2); al sistema di misurazione e valutazione della *performance* (art. 7), con particolare riguardo a quella individuale (art. 9). La legge dà la stessa qualificazione anche alle disposizioni relative alla responsabilità dell'organo di indirizzo politico-amministrativo; alla valorizzazione del merito, della produttività, della qualità della prestazione lavorativa e della *performance*; a quelle informate a principi di selettività nel riconoscimento degli incentivi e nelle progressioni economiche; alla concorsualità nelle progressioni di carriera; alla attribuzione di incarichi e responsabilità (la professionalità sviluppata e attestata dal sistema di misurazione e valutazione rileva ai fini dell'assegnazione di incarichi e responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici); all'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale. Tale natura hanno anche le disposizioni relative al premio di efficienza, alimentato dai risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni.

<sup>5</sup> Con riguardo alla regola della necessità del concorso, cfr. da ultimo, Corte Costituzionale, sentenza 13 novembre 2009, n. 293. Secondo l'orientamento progressivamente consolidatosi nella giurisprudenza costituzionale, infatti, «l'area delle eccezioni» al concorso deve essere «delimitata in modo rigoroso» (sentenza n. 363 del 2006). Le deroghe sono pertanto legittime solo in presenza di «peculiarità e straordinarie esigenze di interesse pubblico» idonee a giustificare (sentenza n. 81 del 2006).

Rientrano in tale ambito anche quelle che inducono ad una “rilegificazione” di molti aspetti già attribuiti alla contrattazione collettiva, di cui vengono ridefiniti gli “spazi”, prevedendo che nel caso di nullità delle disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. Si tratta di una materia complessa, su cui la Corte si è soffermata particolarmente nella recente specifica relazione<sup>6</sup> resa ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 riguardante la gestione delle risorse finanziarie destinate al personale delle pubbliche amministrazioni. In questa sede vanno evidenziati i sempre più rilevanti raccordi con gli aspetti organizzativi anche sotto il profilo degli spazi rimessi ai poteri dirigenziali<sup>7</sup> (c.d. “microrganizzazione”).

Si evidenziano, altresì, sul piano programmatico, interrelazioni sempre più strette tra i profili della riorganizzazione e del lavoro nella P.A., con la previsione di destinare anche alla contrattazione integrativa parte dei risparmi sui costi di funzionamento derivanti da processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione all'interno delle pubbliche amministrazioni (cfr. par. 6). Questi aspetti appaiono rilevanti soprattutto per il valore di indirizzo, ripreso anche in diverse misure delle leggi finanziarie, anche se non ne risulta sinora accertata una concreta operatività<sup>8</sup>.

Il d.lgs. 150 introduce, inoltre, quale elemento per la valutazione delle *performance*, anche il livello di servizi erogati in via diretta e indiretta e l’apprezzamento di questi ultimi da parte degli utenti.

Nello stesso solco, ispirato ad un orientamento volto a privilegiare profili di generale applicazione del sistema delle amministrazioni pubbliche anche con riguardo all’attività procedimentale svolta - pur nella considerazione della diversità soggettiva e della necessaria riconduzione dei nuovi principi a quelli autonomistici - si collocano le innovazioni, da leggersi in correlazione con le disposizioni in materia di *performance* contenute nel decreto legislativo n. 150, recate dal d.lgs. n. 198 del 20 dicembre 2009, che ha dato attuazione all’art. 4, comma 2,

<sup>6</sup> Sezioni Riunite, del. n 12 del 3 maggio 2010.

<sup>7</sup> Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce espressamente che “*Le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati*”

<sup>8</sup> Non risultano infatti precisate le risorse derivanti dai risparmi sui costi di funzionamento in base ai previsti processi di ristrutturazione, in base all’art. 74 DL 112/09 (cfr., *infra*, par. 6), da destinare anche alla contrattazione integrativa. In materia, al dPCM del 2 luglio 2009 sono seguiti, il d.m. Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato del 3 settembre 2009 ed il d.m. del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 23 dicembre 2009. Tali provvedimenti, come più ampiamente riferito anche nel cap. VIII relativo al personale, hanno riguardato in particolare la ripartizione delle risorse di cui all’art. 61 del DL 112, ed al comma 15 dell’ art. 7-ter (*Misure urgenti a tutela dell’occupazione*) del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33. Peraltro, tali assegnazioni, in quanto determinano incrementi retributivi superiori al 3,2 per cento, vanno confrontate con il disposto dell’art. 9 comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, recante *Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*.

lettera l) della legge n. 15, in tema di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.

Obiettivo dichiarato del provvedimento<sup>9</sup> è quello di pervenire ad una maggiore responsabilizzazione degli operatori pubblici, consentendo ai “titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralità di utenti e consumatori” di poter agire in giudizio in caso di inefficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Le disposizioni introdotte mirano a realizzare un controllo esterno di tipo giudiziale sul rispetto, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli standard previsti (di qualità, di economicità, di tempestività), volto a porre rimedio al disservizio rilevato, mentre ai fini del risarcimento dell'eventuale danno cagionato dall'inefficienza restano fermi i rimedi ordinari. La norma prevede una progressiva concreta applicazione del decreto alle amministrazioni ed ai concessionari di servizi pubblici in ragione della necessità di definire, in via preventiva, gli obblighi contenuti nelle carte di servizi e gli standard qualitativi ed economici e di valutare l'impatto finanziario e amministrativo degli stessi nei diversi settori<sup>10</sup>, attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri interessati. Per le regioni e gli enti locali, si precisa che tali provvedimenti siano adottati su conforme parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281/97<sup>11</sup>.

Anche la legge n. 69 del 2009 appare sistematicamente raccordata all'impianto generale su descritto, innovando ed integrando la legge 7 agosto 1990 n. 241, con una serie di disposizioni riguardanti la certezza dei tempi - sia per la conclusione del procedimento (art. 7), che in caso di attività consultiva e di valutazioni tecniche (art. 8) - e la disciplina relativa alla Conferenza di servizi ed al silenzio assenso (art. 9). In particolare, rileva l'art. 10 (*Tutela degli interessati nei procedimenti amministrativi di competenza delle regioni e degli enti locali*), che prevede che le disposizioni della legge n. 241 si applicano, oltre alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali, anche alle società con totale o prevalente capitale pubblico, “limitatamente all'esercizio delle funzioni amministrative<sup>12</sup>”. La nuova normativa precisa altresì

<sup>9</sup> Sono escluse dall'applicazione del decreto le autorità amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

<sup>10</sup> Nel giudizio di sussistenza della lesione il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.

<sup>11</sup> Cfr. la direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, n. 4 del 25 febbraio 2010, ove si precisa che le pubbliche amministrazioni devono definire gli standard in conformità alle disposizioni in materia di *performance* contenute nel decreto legislativo n. 150/2009 e coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche. I concessionari di servizi pubblici, soggetti agli obblighi contenuti nelle carte dei servizi e inoltre agli standard stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ed al controllo del settore, operano, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 286/1999, come modificato dall'art. 28 del decreto legislativo n. 150/2009.

<sup>12</sup> La stessa norma prevede inoltre che si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche le disposizioni di cui agli articoli 2bis (*Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento*), 11 (*Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*), 15 (*Accordi fra pubbliche amministrazioni*) e 25, commi 5, 5bis e 6

che l'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza. Attengono direttamente ai livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubblica amministrazione di garantire la partecipazione dell'interessato al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato e di assicurare l'accesso alla documentazione amministrativa, nonché quelle relative alla durata massima dei procedimenti<sup>13</sup>. Si stabilisce infine che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti ai livelli essenziali delle prestazioni indicate dalla normativa statale, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela, mentre le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni in discorso, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Dalla rapida ricognizione delle complesse innovazioni intervenute, ispirate da logiche ed intenti di portata generale per il sistema delle amministrazioni pubbliche (pur nella considerazione della loro diversità soggettiva), emerge l'esigenza di un attento monitoraggio sulla loro concreta attuazione, come per taluni versi esplicita la stessa nuova normativa (d.lgs. n. 198) anche con riguardo all'attività procedimentale svolta, in particolare nella riconduzione dei nuovi principi a quelli autonomistici che informano il sistema.

### **3. La semplificazione normativa ed amministrativa**

Nel complessivo percorso di riforma, inteso a valorizzarne la funzionalità e la reale rispondenza alle attese dell'utenza, che per diversi obiettivi attraversa le diverse Legislature, appaiono particolarmente significativi i processi di semplificazione, normativa ed amministrativa, in relazione ai quali il Capo VII del DL n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, aveva inteso imprimere una sensibile accelerazione.

Il conseguimento degli obiettivi di semplificazione veniva affidato a tre principali direttrici: il livello normativo (art. 24, rubricato *Taglia-leggi*); quello riguardante gli oneri amministrativi (art. 25, rubricato *Taglia-oneri amministrativi*); il riordino degli stessi apparati (art. 26, rubricato *Taglia-enti*).

---

(*Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi*), nonché quelle del capo IVbis (*Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso*).

<sup>13</sup> Attengono altresì ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, le disposizioni della legge concernenti la dichiarazione di inizio attività e il silenzio assenso (salva la possibilità di individuare, con intese in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, casi ulteriori in cui tali disposizioni non si applicano).

Si tratta di misure che si ricollegano a precedenti interventi, sviluppandone ed accentuandone le potenzialità, come per il meccanismo c.d. “ghigliottina” introdotto dalla legge n. 246 del 2005. Alle modifiche apportate a tale impianto dall’art. 4 (*Semplificazione della legislazione*)<sup>14</sup> della citata legge n. 69 del 2009, si è accompagnata l’abrogazione diretta di circa 36.000 fonti primarie ritenute obsolete in base sia allo stesso DL n. 112 che al decreto legge 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, recante *Misure urgenti in materia di semplificazione normativa*<sup>15</sup>.

In particolare, sul piano del “disboscamento” normativo, si segnala che in base al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 179 (c.d. “salva-leggi), la legislazione anteriore al 1970, ritenuta da sottrarre all’indicato meccanismo, è stata ridotta a 3.236 atti legislativi. Nella complessa scansione procedimentale e temporale relativa al processo di riduzione del numero delle leggi e di semplificazione dell’ordinamento legislativo statale, nel considerare la imponente opera avviata, va altresì evidenziato il rilievo della fase di riordino e riassetto normativo<sup>16</sup>.

L’art. 3 della stessa legge n. 69 detta ulteriori regole finalizzate alla chiarezza dei testi normativi; in relazione alla qualità della regolazione normativa si ricorda anche la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2009 - pubblicata nella G.U. n. 82 dell’8 aprile - recante “istruttoria degli atti normativi del Governo”, che ne precisa i relativi adempimenti.

In parallelo a questi generali processi di semplificazione normativa, e con particolare attenzione alla riduzione degli oneri amministrativi che gravano sui cittadini e sul sistema economico (c.d. *Taglia oneri amministrativo*)<sup>17</sup>, sono intervenuti ulteriori provvedimenti.

<sup>14</sup> Si tratta in particolare dello spostamento di dodici mesi del termine (comma 14-ter), nel quale tutte le disposizioni legislative statali non comprese nei decreti legislativi di cui al comma 14, anche se modificate con provvedimenti successivi, sono abrogate; e della estensione (comma 14-quater) della delega ad adottare, entro il termine di cui al comma 14-ter, uno o più decreti legislativi recanti l’abrogazione espressa, con la medesima decorrenza prevista dal comma 14-ter, di disposizioni legislative statali ricadenti fra quelle di cui alle lettere a) e b) del comma 14, anche se pubblicate successivamente al 1° gennaio 1970.

<sup>15</sup> Vanno, inoltre, segnalati due ulteriori provvedimenti, un decreto legislativo e un regolamento governativo, entrambi approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 marzo 2010 intesi ad abrogare espressamente ulteriori disposizioni legislative statali (quasi 2.000), *ante- e post-* 1970, con contestuale eliminazione di 70.000 regi decreti e 118.000 decreti ministeriali non numerati; l’amministrazione comunica anche la verifica della valenza non normativa di altri 145.000 decreti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per un totale di 375 mila atti.

<sup>16</sup> Con la legge n. 69 è aggiunto il comma 18bis, in base a cui entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di riassetto di cui al comma 18, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive degli stessi decreti legislativi. In base al parere del Consiglio di Stato (n. 802 del 2 marzo 2010) si è ritenuto che, a seguito delle modifiche introdotte all’art. 14 della legge n. 246/2005, con il nuovo comma 18 e con il comma 18bis, si sia intesa sostanzialmente prevedere la possibilità, anche per la prima volta, di un’opera cosiddetta di riassetto normativo, entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di individuazione delle disposizioni legislative destinate a rimanere in vigore.

<sup>17</sup> Si ricorda che l’articolo 25 del più volte richiamato DL n. 112 ha disposto che nell’ambito delle linee guida fissate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dal Ministro per la semplificazione normativa, ciascun Ministro adotti un piano di riduzione degli oneri amministrativi, sulla base delle apposite attività di misurazione, assegnando i relativi programmi e obiettivi ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità. Appare evidente, dalla stessa formulazione della norma del DL n. 112 - che si riferisce a programmi ed obiettivi assegnati ai dirigenti titolari dei Centri di Responsabilità - l’interazione della semplificazione con i sistemi di programmazione e di controllo interno, ampiamente esaminati nel testo. La disposizione prevede, altresì, una delega al Governo ad adottare uno o

In particolare è proseguita l'attuazione del piano di misurazione degli oneri informativi a carico delle imprese derivanti dalla normativa statale, con l'obiettivo di operare una riduzione del 25 per cento, entro il 2012, degli oneri derivanti dalla normativa statale, in linea con quanto stabilito in ambito europeo: la riduzione degli oneri amministrativi rappresenta, infatti, uno dei pilastri della politica di *Better Regulation* promossa nell'ambito della Strategia di Lisbona.

In tale prospettiva non appaiono poi da trascurare gli effetti positivi in termini di "antidoto" alla corruzione che generalmente sono attribuiti ai processi di semplificazione, con il rimuovere tempi lunghi e non necessari adempimenti, cui sovente si addebitano occasioni per deviazioni dalla corretta azione amministrativa.

#### **4. Il riordino degli enti pubblici**

La complessità del percorso di razionalizzazione organizzativa degli apparati pubblici, finalizzato ad obiettivi di riduzione della spesa, appare evidente con riguardo alle misure volte alla soppressione ed al riordino delle strutture amministrative riconducibili alla variegata articolazione degli enti pubblici. Negli anni, si è, infatti, assistito al susseguirsi di disposizioni intese a eliminare, ridurre, o comunque a riordinare tali strutture, in un difficile processo che ha segnato, sinora, parziali attuazioni, nel reiterarsi di proroghe dei termini via via previsti<sup>18</sup>. Si registra, peraltro, nel più recente periodo, una sensibile accelerazione normativa, intesa a rendere effettivo il disegno prefigurato. Emblematici appaiono gli interventi di cui all'articolo 26 del DL n. 112 del 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (cosiddetto "taglia-enti"), che ha disposto la soppressione degli enti pubblici non economici di minori dimensioni, la cui persistente validità non sia stata "confermata" con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa<sup>19</sup>. La stessa norma, inoltre, prevede la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza

---

più regolamenti contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese nei settori oggetto di misurazione e a semplificare e riordinare la relativa disciplina.

<sup>18</sup> Va ricordata la disciplina recata dall'articolo 28 della legge finanziaria 2002 (legge n. 448 del 2001), modificata dall'articolo 1, commi 482 e seguenti della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006). Un bilancio sulla attività svolta ai fini della trasformazione e della soppressione di Enti pubblici disposta dall'art. 28 della legge n. 448/2001 si rinviene nella Deliberazione n. 18/2007/G (*Misure adottate ed attività svolta ai fini della trasformazione e della soppressione di Enti pubblici disposta dall'art. 28 della legge n. 448/2001*) della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato.

<sup>19</sup> Si tratta degli Enti pubblici non economici con dotazione organica inferiore alle 50 unità, inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge n. 30 dicembre 2004, n. 311, (fatte salve espresse esclusioni già contenute nella legge); cfr. d.m. 19 novembre 2008, *Conferma di enti pubblici non economici*, emanato in attuazione dell'articolo 26, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, si prevede una precisazione interpretativa, nel senso che il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa 19 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2009, tendente a confermare gli enti pubblici non economici ai sensi del citato articolo 26 del DL n. 112 del 2008, non ha carattere esclusivo, in quanto in esso non sono ricompresi quegli enti che a quella data, seppure risultanti istituiti per legge comunque non erano ancora operativi posto che la relativa dotazione organica non era ancora definita e per i quali quindi la mancata inclusione nel citato decreto non comportava l'effetto soppressivo.

prevista, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244<sup>20</sup>. Con la citata normativa d'urgenza è stata disposta anche la diretta soppressione di alcune strutture. Nel disegno di ricomposizione delle funzioni a livello centrale, è stata prevista dall'articolo 26 la contestuale attribuzione delle funzioni esercitate da ciascun ente soppresso all'Amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di Amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto.

La effettiva attivazione del percorso di riordino previsto dalla legge finanziaria 2008 - che affida a regolamenti di delegificazione il compito di procedere alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione degli enti, ampliando le competenze della Commissione bicamerale per la semplificazione della legislazione, chiamata (articolo 2, comma 635) a rendere il parere sui relativi schemi - è stata dunque resa più stringente dal citato articolo 26 del DL n. 112 del 2008. Su tale procedura si sono poi innestate le modifiche contenute nel decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (comma da 1 a 9 dell'art. 17), che, nel differire al 31 ottobre 2009 il termine del 31 marzo 2009, indicato dall'articolo 26, ha precisato che tale termine si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino<sup>21</sup>.

In base a tale provvedimento vengono coinvolti più direttamente i Ministri interessati, insieme ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, al Ministro per la semplificazione normativa, al Ministro per l'attuazione del programma di Governo ed al Ministro dell'economia e delle finanze.

Nella complessa procedura sono intervenute ulteriori precisazioni con l'art. 10bis del DL 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25. La norma, oltre a dare l'interpretazione autentica della disciplina dell'articolo 26 (nel senso che l'effetto soppressivo previsto dal secondo periodo del comma 1 concerne gli enti pubblici non economici con dotazione organica pari o superiore alle 50 unità), esplicita che gli enti "confermati" ai sensi del primo periodo possano essere anch'essi oggetto di regolamenti di riordino. In particolare si dispone la soppressione degli enti pubblici non economici i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010. Significativa appare, infine, la esclusione degli enti che formano

<sup>20</sup> Il termine originariamente fissato al 31 marzo 2009 è stato prorogato al 31 marzo 2010 dall'art. 3, comma 3bis, DL 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 e da ultimo al 31 ottobre 2010 dal DL 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

<sup>21</sup> Il Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 su proposta del Ministro per la pubblica istruzione e l'innovazione, e dei Ministri per la semplificazione normativa, e per il programma di Governo ha approvato - uno schema di regolamento per il riordino degli enti pubblici non economici vigilati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Consiglio dei Ministri nelle sedute del 15 e del 28 ottobre 2009 ha poi approvato alcuni schemi di decreti presidenziali di riordino di enti vigilati da vari Ministri di settore e dalla Presidenza del Consiglio.

oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura.

La stessa citata normativa (art. 2, comma 8-septies, DL 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25) dispone l'abrogazione dei commi 3, 5, 7, 8, primo e terzo periodo, e 9 dell'articolo 17 del citato DL n. 78 del 2009, in base a cui si prevedeva che fossero assegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, a ciascuna amministrazione vigilante, gli obiettivi dei risparmi di spesa da conseguire a decorrere dall'anno 2009, nella misura complessivamente indicata dall'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a 415 milioni, tenuto conto dei rispettivi settori e aree di riferimento, nonché degli effetti derivanti dagli interventi di contenimento della spesa; a tal fine le amministrazioni vigilanti competenti erano tenute a trasmettere tempestivamente i rispettivi piani di razionalizzazione con indicazione degli enti assoggettati a riordino. Con detta abrogazione si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2010 siano ridotte definitivamente le dotazioni di bilancio già rese indisponibili ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del citato DL n. 78 del 2009: tale norma prevedeva che nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze fosse autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'articolo 60, comma 3, decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione.

Al di là degli effetti più immediatamente ottenuti, su di un piano generale, resta comunque il rilievo di attivare gli strumenti di programmazione e controllo, indirizzati, come evidenziato anche al par. 8, ad obiettivi di risparmi di spesa fondati sulla razionalizzazione delle strutture amministrative.

Sempre in tema, va altresì ricordato che le disposizioni previste all'art. 74 del citato DL n. 112 del 2008, recanti misure di riduzione strutturale, più avanti analizzate (par. 6) per i ministeri, hanno portata generale, anche per le agenzie e tutti gli altri enti, diversi da quelli espressamente indicati.

In questa prospettiva di riordino e risparmi non solo "contingente", appare opportunamente orientata la normativa di cui al decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, che integra anche l'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aggiunta di due lettere: h) ed i). L'una prevede la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; l'altra la parallela

riduzione, da parte delle amministrazioni vigilanti, del numero dei propri uffici dirigenziali, con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale, nonché il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.

Va comunque considerato che la materia è oggetto del recentissimo decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti anche in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, che vi dedica espressamente il Capo II (in particolare, agli artt. 6 e 7). Dovendosi, dunque, necessariamente rinviare un bilancio complessivo del lungo, articolato percorso, segnato da proroghe e da disposizioni sovente intersecantesi, di cui si sono richiamati gli essenziali riferimenti, appare peraltro utile evidenziarne talune scansioni già operate od avviate.

Tra queste ultime procedure di riordino rilevano quelle relative all'ISTAT: si ricorda che i compiti dell'ISTAT sono indicati dall'art. 15 del d.lgs. n. 322/1989 recante "*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400*". Essi sono ridisegnati dallo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "*Riordino dell'Istituto nazionale di statistica (Istat)*" Atto del Governo n. 190. In particolare, al di là dei profili organizzativi interni, il comma 2 del provvedimento in corso di definizione afferma innovativamente (al di là dei profili strettamente riconducibili alla generale previsione di riordino in discorso) che i compiti suddetti dovranno essere esercitati anche al fine di dare attuazione al regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee; al regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008; ai principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità della autorità statistiche nazionali e comunitarie. Si intende in tal modo assicurare un raccordo stretto con i principi e le regole europee, di particolare rilevanza anche ai fini di governo della statistica e della finanza pubblica: sembra a tal fine necessario assicurare anche nel concreto l'esigenza di raccordo tra i diversi soggetti interessati.

Specifici interventi sono stati previsti dall'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, attraverso decreti legislativi finalizzati al riordino, alla trasformazione, fusione o soppressione del Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA); del Centro di formazione studi (FORMEZ); della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (SSPA). A fronte di tale previsione si registra l'adozione di tre provvedimenti delegati: il d.lgs. 1° dicembre 2009 n. 177 (G.U. 14 dicembre 2009, n. 290) concernente il CNIPA, che assume la denominazione *DigitPA*; il d.lgs. 25 gennaio 2010 n. 6 (G.U. 8 febbraio 2010, n. 31) relativo al FORMEZ; il d.lgs. 1° dicembre 2009, n. 178 (G.U. 14 dicembre 2009, n. 290) per la SSPA. Nel

rendere necessario un monitoraggio della effettiva realizzazione dei risparmi di spesa<sup>22</sup>, anche laddove essi si riferiscano a successivi atti da adottare in base allo statuto, va comunque segnalata sul piano complessivo dell'articolazione organizzativa, la pluralità delle figure soggettive pubbliche (o private soggette a poteri pubblici) che vengono a caratterizzare il sistema.

Problematica a parte riveste, infine, la previsione relativa al riordino degli enti di ricerca. Si ricorda che in base a quanto indicato dall'art. 27 della legge 18 giugno 2009, n. 69, le disposizioni di cui all'art. 26 del DL n. 112 del 2008 non si applicano agli enti di ricerca, di cui alla legge 27 settembre 2007, n. 165, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati i decreti legislativi attuativi della delega prevista dalla stessa<sup>23</sup>. La stessa norma, nel differire al 31 dicembre 2009 il termine (di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge) previsto dalla delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, ne ha ampliato la portata, oltre che agli statuti anche ai regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, ed a quelli del personale, prevedendone un controllo da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, ed anche il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione per quanto riguarda i regolamenti del personale). Si conferma, dunque, anche in questo specifico settore, il ruolo sinergico di tali due Amministrazioni centrali nel complessivo percorso di razionalizzazione organizzativa, finalizzata anche ad obiettivi di riduzione della spesa, insieme a quelle di settore<sup>24</sup>.

<sup>22</sup> Da tali riorganizzazioni le relazioni tecniche, degli schemi di d.P.R. fanno derivare risparmi di spesa stimati complessivamente in 3.126.000 euro (780.000 euro SSPA, 810.000 euro FORMEZ, 1.534.000 euro CNIPA).

<sup>23</sup> Le disposizioni di cui all'art. 26 non si applicano neanche all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di cui all' articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), di cui all' articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'Ente nazionale di assistenza magistrale (ENAM), di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con legge 21 marzo 1953, n. 190, e all'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), istituito con il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, e riordinato ai sensi dell' articolo 1, commi 612, 613, 614 e 615, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, qualora entro il 31 dicembre 2009 siano adottati regolamenti di riordino degli stessi enti, tenendo conto dei principi e criteri direttivi di cui all' articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

<sup>24</sup> Come esplicitato anche nel cap. del vol. II dedicato al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tale amministrazione ha comunicato che in attuazione degli obiettivi di contenimento della spesa indicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale n. 95821 del 23 dicembre 2009) sono stati individuati gli accantonamenti da attuarsi negli stati di previsione dei Ministeri, assegnando al MIUR un obiettivo di risparmio pari a 99,1 milioni. In attuazione di tale obiettivo, il MIUR ha provveduto al riordino degli enti di ricerca e degli altri enti vigilati (Ente Nazionale di Assistenza Magistrale – ENAM; Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica - ANSAS e Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI). Quanto agli enti di ricerca, il decreto legislativo n. 216 del 2009, nel riordinare l'organizzazione degli enti, ha prodotto risparmi di spesa pari a oltre 98,1 milioni provenienti da un taglio lineare e proporzionale, rispetto a ciascun ente, del relativo capitolo di funzionamento e per circa 386 mila euro derivanti dalla riduzione del numero dei componenti dei nuovi organi statutari (consigli di amministrazione e consigli scientifici e tecnico – scientifici). Relativamente agli altri tre enti, dei quali sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri entro il 2009 gli schemi dei regolamenti di riordino, i risparmi attesi, provenienti da una riduzione degli organi statutari e da un taglio all'organico